

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“Coop. ESDRA - Trasferimento sede operativa Sezione Minori - Tipologia Comunità Alloggio sita in Palermo”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTO il Decreto R.S. n. 1828 del 06.10.2011 con il quale l'Ente COOPERATIVA SOCIALE ESDRA è stato iscritto al n. 3338 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati per la sezione Minori e la tipologia Comunità Alloggio per una struttura sita in Palermo Via Giuseppe De Spuches n. 11 – piano 2°;

VISTA l'istanza del 27.02.2019, acquisita in data 27.02.2019 al prot. 7124 del 28.02.2019, con la quale il legale rappresentante chiede il trasferimento dell'attività assistenziale nella nuova sede di Palermo Via Michelangelo n. 200;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presidenziali;

VISTI i pareri resi dal Comune di Palermo con nota n. 897775 del 26.07.2019, acquisita al prot. P.E.C. n. 26751 del 02.08.2019 (Mod.A), e nota n. 1473038 del 25.10.2019, acquisita al prot. P.E.C. n. 14075 del 18.05.2020 (Mod.B);

VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota 1167 del 20.05.2019 dall'A.S.P. n. 6 di Palermo, acquisita in data 20.05.2020 al prot. 18668 del 21.05.2019;

RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

DECRETA

ART. 1 Il Decreto R.S. n. 1828 del 06.10.2011 è revocato. Pertanto l'Ente COOPERATIVA SOCIALE ESDRA è cancellato dal n. 3338 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della legge regionale 22/86.

ART. 2 L'Ente COOPERATIVA SOCIALE ESDRA con sede legale in Palermo Piazza Castelnuovo n. 12 è iscritto al n. 5281 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale SEZIONE Minori TIPOLOGIA Comunità Alloggio sita in Palermo Via Michelangelo n. 200 e per una ricettività di n. 10 unità.

ART. 3 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, in rapporto all'utenza accolta nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988 per come modificato ed integrato dal D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996.

ART. 4 Sarà cura dai Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 5 Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/15 e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 6 Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ad inviare annualmente, entro il termine del 30 aprile, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale.

ART. 7 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

ART. 8 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, 8 GIU. 2020



IL DIRIGENTE
Antonino Maggio